



COMUNE DI
CONTURSI TERME

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE

(Approvato con deliberazione di C.C. n. 21 del 18/07/2011)

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - Definizioni
- ART. 2 - Ambito e scopo del Regolamento

TITOLO II - OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

- ART. 3 - Occupazione di suoli, aree e spazi pubblici in generale
- ART. 4 - Criteri e limiti delle occupazioni
- ART. 5 - Tipologie di occupazioni
- ART. 6 - Occupazioni abusive
- ART. 7 - Occupazioni per fronteggiare situazioni di emergenza

TITOLO III - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DELL'ATTO DI CONCESSIONE

- ART. 8 - Indirizzi organizzativi
- ART. 9 - Il responsabile del procedimento unico
- ART. 10 - Domanda di occupazione
- ART. 11 - Istruttoria della domanda
- ART. 12 - Atto di concessione
- ART. 13 - Durata
- ART. 14 - Titolarità della concessione
- ART. 15 - Rinnovo, proroga e rinuncia della concessione
- ART. 16 - Modifica, sospensione, revoca della concessione
- ART. 17 - Decadenza della concessione
- ART. 18 - Obblighi del concessionario
- ART. 19 - Spese ed oneri di manutenzione

TITOLO IV - ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

- ART. 20 - Oggetto del canone
- ART. 21 - Casi di non applicabilità del canone
- ART. 22 - Soggetti tenuti al pagamento del canone
- ART. 23 - Criteri di determinazione del canone
- ART. 24 - Classificazione delle strade, piazze ed aree pubbliche
- ART. 25 - Determinazione delle misure di tariffa base
- ART. 26 - Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione
- ART. 27 - Tariffe
- ART. 28 - Commisurazione dell'area occupata e modalità di applicazione del canone
- ART. 29 - Canoni agevolati
- ART. 30 - Modalità e termini per il pagamento del canone
- ART. 31 - Rimborsi
- ART. 32 - Riscossione coattiva
- ART. 33 - Sanzioni
- ART. 34 - Funzionario Responsabile
- ART. 35 - Contenzioso

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- ART. 36 - Disposizioni finali e transitorie

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento:

a) con il termine “concessione”, si intende l'atto amministrativo con il quale il Comune autorizza l'occupazione di suolo, spazi ed aree pubbliche come definiti alla lett. c);

b) con il termine “occupazione” od “occupare”, si intende l’ utilizzo esclusivo, anche di fatto, da parte di oggetti individuati, del suolo, spazio od area pubblica come definiti alla lett.c);

c) con i termini “suolo pubblico”, “area pubblica” o “spazio pubblico”, comprensivi di area e relativi spazi soprastanti e sottostanti, si intendono tutti i beni appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree mercatali, i tratti di strade non comunali situati all’interno del centro abitato, individuato a norma del Codice della Strada, nonché, le aree, i suoli e gli spazi di proprietà privata sui quali risulti costituita una servitù di uso pubblico di cui sia titolare il Comune di Contursi Terme;

d) con il termine “canone” si intende il corrispettivo in denaro dovuto al Comune dal soggetto che occupa, in base a formale concessione ovvero di fatto, suolo, aree e spazi pubblici, come definiti alla lett. c, per la sottrazione degli stessi all’uso pubblico della comunità.

e) con il termine “concessionario” si intende la persona fisica o giuridica titolare dell’autorizzazione all’occupazione.

ART. 2 - Ambito e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma e per gli effetti degli artt. 52 e 63 del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina le regole per l’occupazione di suolo, spazi ed aree pubbliche e i criteri di determinazione della misura del canone, le modalità di accertamento, versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le esenzioni, agevolazioni e le sanzioni nonché la classificazione d’importanza delle strade, dei suoli, delle aree e degli spazi pubblici. Esso disciplina, altresì, i criteri generali per il rilascio, il rinnovo e la decadenza degli atti di concessione delle autorizzazioni alle occupazioni.

2. Le norme del Regolamento sono dirette a garantire una corretta ed ordinata utilizzazione dei suoli, aree e spazi pubblici del Comune, tenuto conto del valore economico dell’uso esclusivo di questi, della valenza sociale ed ambientale delle attività svolte sugli stessi, dei benefici che si possono conseguire a seguito della occupazione, nonché del conseguente disagio o sacrificio che deriva per la collettività dalla sottrazione del bene all’uso comune.

TITOLO II - OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

ART. 3 - Occupazione di suoli, aree e spazi pubblici in generale

1. Qualsiasi occupazione di suoli, aree e spazi pubblici di cui all'art. 1 lett. c) del presente regolamento, deve essere preventivamente autorizzata con formale atto di concessione del Comune, sia che per l'occupazione sia dovuto canone, sia che la stessa sia esentata da canone, ai sensi del presente regolamento.

ART. 4 – Criteri e limiti delle occupazioni

1. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti previsti dal Codice della Strada, l'occupazione di marciapiedi può essere consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in area ove è permesso il passaggio pedonale.

2. All'interno delle zone di rilevanza storico-ambientale, individuate ai sensi del Codice della Strada, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già esistenti, si può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.

ART. 5 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni, in relazione alle destinazioni, si possono distinguere secondo le tipologie che seguono :

- occupazioni per esercizio commercio su posteggio in aree pubbliche;
- occupazioni per esercizio commercio su aree pubbliche in forma itinerante;
- occupazioni per esposizione merci all'esterno degli esercizi di commercio;
- occupazioni per lo svolgimento di attività culturali, sportive, politiche, di promozione e valorizzazione commerciale;
- occupazioni per spettacoli viaggianti, giostre e per spettacoli circensi;
- occupazioni per esercizio attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- occupazioni con ponteggi, strutture, impianti, accessi carrai ecc. per lavori edili o d'interventi di varia natura;
- occupazioni per l'esercizio di arti e mestieri girovaghi;
- occupazioni per traslochi e carico o scarico di merci;
- occupazioni per installazioni chioschi od edicole;
- occupazioni con passi carrabili permanenti;
- occupazioni per installazione insegne ed impianti pubblicitari;
- occupazioni per installazione distributori di carburanti;

- occupazioni per attraversamento sede stradale e relative pertinenze con canalizzazioni, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che incavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, gasdotti ed altri impianti ed opere;
- occupazioni all'esterno delle edicole per esposizioni giornali o riviste;
- occupazioni per installazioni opere di arredo urbano;
- occupazioni con impianti elettrici e di telecomunicazione;
- altre forme di occupazione.

2. In relazione alla natura e finalità dell'occupazione e delle esigenze di interesse pubblico che rilevano per ogni specifica richiesta di autorizzazione, l'ufficio unico competente, nell'atto formale di concessione dell'autorizzazione determina la durata della stessa.

3. L'amministrazione comunale può adottare tariffe che prevedono categorie omogenee di calcolo del canone di occupazione.

Sono permanenti le occupazioni autorizzate con concessioni aventi durata uguale o superiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti. Le occupazioni permanenti, a loro volta, possono essere:

- a) "pluriennali", che durano per più anni e che necessitano soltanto della concessione iniziale, senza rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi;
- b) "annuali", quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione

4. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

ART. 6 - Occupazioni abusive

1. Sono occupazioni abusive sia quelle effettuate in mancanza di atto che ne autorizza la concessione, sia le occupazioni la cui autorizzazione è revocata, scaduta e non rinnovamento 15 giorni dalla data di fine validità e quelle per le quali la concessione sia decaduta.

2. Sono, altresì, considerate abusive le occupazioni che di fatto sono effettuate in contrasto o difformità sostanziale con le modalità e le prescrizioni contenute nell'atto di concessione.

ART. 7 – Occupazioni per fronteggiare situazioni di emergenza

1. In presenza di straordinarie ed eccezionali situazioni di emergenza ossia quando si tratti di far fronte a situazioni di gravi ed irreparabili danni a persone o cose attraverso l'esecuzione urgente di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione di suolo, aree e spazi pubblici può essere effettuata prima del regolare formale rilascio della concessione, purché l'interessato ne dia immediata comunicazione per iscritto, anche a mezzo posta elettronica o per fax, al Comando del Corpo di Polizia Municipale e provveda

alla presentazione della richiesta di concessione dell'autorizzazione all'occupazione entro 48 ore al competente ufficio unico comunale.

2. In caso di mancata o ritardata comunicazione, l'occupazione si intende abusiva e si applica sanzione amministrativa di cui al successivo art. 33.

Il responsabile è tenuto alla immediata rimozione di opere, impianti o materiali.

TITOLO III - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DELL'ATTO DI CONCESSIONE

ART. 8 - Indirizzi organizzativi

1. La disciplina organizzativa delle strutture per la concretizzazione delle fasi procedurali e operative predisposte per il rilascio della concessione di autorizzazione alle occupazioni di suolo, aree e spazi pubblici previste dal presente Regolamento è dettata, dai criteri che seguono, e dalla "Disciplina generale delle fasi organizzative e procedurali dell'attività amministrativa del Comune di Contursi Terme".

2. Le attività amministrative concernenti l'istruttoria, il rilascio o il diniego della concessione, nonché ogni attività finalizzata alla determinazione del canone, dovranno considerarsi attività di un procedimento unitario affidato alla competenza dell'Ufficio Tributi dell'Ente.

3. Le attività di controllo e di verifica delle fasi di istruttoria, rilascio o diniego della concessione con la determinazione del canone, nonché delle fasi di accertamento e riscossione del canone medesimo possono essere attribuite dall'Ufficio Tributi ad altro ufficio del Comune il quale può svolgere, in modo disgiunto, anche le attività di accertamento.

4. L'Amministrazione comunale ha facoltà di affidare all'esterno il procedimento di accertamento e riscossione.

ART. 9 - Il responsabile del procedimento unico

1. Il responsabile della struttura competente dotata di rilevanza esterna, attribuisce a sé o ad altro dipendente sottordinato la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il procedimento.

2. La struttura competente al rilascio della concessione dovrà trasmettere prontamente, preferibilmente in via informatica, tutti i dati relativi alle concessioni rilasciate, alle revoche e volture e ogni altra informazione utile, al servizio titolare della gestione dei tributi comunali.

ART. 10 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare sul territorio comunale spazi ed aree di cui al presente regolamento, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare al

Servizio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.

2. La domanda di concessione deve essere redatta in carta legale sull'apposito stampato predisposto dal Comune e deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale: le generalità, la residenza, il domicilio legale e il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso. Nel caso di soggetto diverso: la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA (qualora il richiedente ne sia in possesso) nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda. Nel caso di condomini, la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore con l'indicazione del numero del conto fiscale;
- b) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
- c) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
- d) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;
- e) il tipo e l'attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare l'area nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

3. La domanda, predisposta secondo le modalità sopraindicate, dovrà essere presentata, per le occupazioni permanenti, almeno 30 (trenta) giorni prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione stessa e per le occupazioni temporanee almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per l'occupazione.

4. Per i venditori ambulanti non titolari di concessione che effettuino occupazioni occasionali e non ricorrenti di durata inferiore ad un giorno, previa autorizzazione verbale dell'Ufficio competente, l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone tiene luogo al rilascio della concessione. In fase di prima applicazione, i predetti termini sono ridotti, rispettivamente, a dieci e tre giorni

5. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare comunicazione dell'occupazione all'Ufficio Comunale anche a mezzo fax o con telegramma entro le ore 12.00 del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'occupazione è iniziata.

L'Ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo, verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle previste dal presente regolamento.

ART. 11 -Istruttoria della domanda

1. L'Ufficio competente acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'Amministrazione Comunale.

Parimenti, qualora gli atti necessari siano in possesso di un'altra pubblica amministrazione, provvede alla acquisizione d'ufficio quando essa sia già conosciuta, ovvero quando il cittadino interessato chieda l'acquisizione d'ufficio dei documenti indicando puntualmente la Pubblica Amministrazione presso la quale essi sono depositati e gli estremi che consentano l'individuazione.

2. Se non diversamente disposto da norme specifiche, o da particolari esigenze dell'Amministrazione, in caso di più domande riguardanti l'occupazione del medesimo bene di riferimento, la data di presentazione della domanda costituisce condizione di priorità all'autorizzazione.

3. Nello svolgimento dell'attività istruttoria avviata a seguito della presentazione della domanda di concessione, deve essere curata con priorità la salvaguardia delle esigenze della circolazione stradale, dell'igiene, della sicurezza pubblica e dell'estetica (specie per quanto attiene alle richieste di occupazione di marciapiedi, piazze, zone limitrofe a strade prive di marciapiede, aree e spazi fronteggianti i negozi), e l'osservanza delle specifiche disposizioni di legge e regolamenti in materia di viabilità e circolazione stradale, di edilizia, di pubblici servizi, di esercizi commerciali.

4. L'istruttoria deve essere conclusa con motivato formale provvedimento negativo, ferma restando l'osservanza dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90, quando l'occupazione concerne l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge e dai vigenti regolamenti comunali ovvero sia in contrasto con motivi di estetica e di decoro urbano, nonché sia inconciliabile con le esigenze della viabilità pubblica e dei servizi pubblici.

ART. 12- Atto di concessione

1. L'atto di concessione legittima il titolare della stessa unicamente alla occupazione del bene per l'uso in essa previsto; il Responsabile competente, con la comunicazione dell'avvenuto rilascio della concessione, invita a pagare al Comune il canone relativo e le eventuali altre somme dovute a titolo di rimborso delle spese inerenti o conseguenti al rilascio della concessione. Nei casi di procedimenti che si concludono con silenzio-assenso, le ricevute attestanti il pagamento del canone devono essere presentate unitamente all'istanza di concessione.

2. Il pagamento del canone è requisito di efficacia della concessione che decade ex lege, sia per il mancato pagamento del canone entro 30 giorni dal rilascio, sia per ritardato pagamento oltre il termine di 180 giorni dalla scadenza di pagamento anche di una sola rata dello stesso canone.

3. Il rilascio o il rinnovo della concessione può avvenire solo se non risultano gravi insolvenze nei confronti del Comune da parte del soggetto interessato, in particolare per rate di canone non pagate.

4. Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione (spese di sopralluogo e oneri di manutenzione ecc.) sono ad esclusivo e totale carico del richiedente.

5. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima all'occupazione e deve riportare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esso è

assoggettato, l'importo e le modalità di pagamento del canone dovuto per l'occupazione o per l'uso concesso, la durata, la frequenza e l'obbligo di osservare quanto stabilito dal presente regolamento.

6. Nei casi di occupazione per l'esecuzione di lavori, opere ed impianti che comportano il ripristino dei luoghi alla scadenza della durata della concessione, ovvero nei casi in cui dall'occupazione del bene possano derivare danni alle proprietà comunali o a terzi, può essere prescritta a carico dell'interessato una congrua cauzione da prestarsi nelle forme di legge a garanzia dell'osservanza delle prescrizioni della concessione e di eventuali danni.

ART. 13 - Durata

1. Il periodo di validità della concessione è determinato dall'ufficio competente, tenuto conto della richiesta e della contemperazione della stessa con le esigenze di interesse pubblico, concernenti valutazioni e criteri di razionalità, par condicio, equità e trasparenza nell'uso dei beni destinati alla fruizione collettiva della comunità.

2. La durata della concessione non può comunque eccedere i ventinove anni.

ART. 14 - Titolarità della concessione

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la sub concessione; la concessione è trasferibile e volturabile, anche mortis causa, a fronte della documentata esistenza di un valido atto di trasferimento dell'attività che si svolge fruendo della stessa occupazione, purché non risultino a carico del soggetto subentrante gravi insolvenze nei confronti del Comune.

ART. 15 – Rinnovo, proroga e rinuncia della concessione

1. I provvedimenti di concessione di norma possono essere rinnovati alla scadenza, sel'istanza dell'interessato è presentata entro e non oltre giorni dieci dalla medesima.

2. Quando si formula istanza di rinnovo di una concessione che non sia scaduta da oltre un anno senza modificazione alcuna di dimensione, ubicazione del suolo, area o spazio pubblico, uso e destinazione dello stesso, l'ufficio competente provvede senza una nuova istruttoria.

3. Il provvedimento di proroga della scadenza di una concessione temporanea può essere rilasciato a condizione che l'istanza sia presentata almeno dieci giorni prima della scadenza, non siano mutati i presupposti e le condizioni che hanno consentito la concessione dell'autorizzazione e che la durata della stessa, sommata a quella di proroga, non superi trecentosessanta giorni.

4. Il titolare della concessione può rinunciare alla medesima, con apposita comunicazione formale all'ufficio competente, fermo restando l'obbligo di assolvimento del pagamento del canone previsto dalla stessa.

ART. 16 - Modifica, sospensione, revoca della concessione

1. Il Comune, per ragioni sopravvenute di pubblico interesse concernenti la tutela della circolazione e sicurezza stradale, dell'igiene e dell'ambiente, può modificare, sospendere o revocare il provvedimento di concessione rilasciato; per gli stessi motivi può imporre nuove condizioni oppure lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo per danni ad esclusione di un equo ristoro per le spese documentate ed accertate sostenute per la installazione dell'impianto o struttura da rimuovere.

2. Il Comune, in particolare, può sospendere temporaneamente, con atto motivato, l'utilizzo dell'area sottoposta a concessione, senza alcun indennizzo, nei seguenti casi:

- in occasione di manifestazioni promosse dallo Stato, dal Comune o da altri Enti pubblici territoriali o per motivi di ordine e sicurezza pubblica;
- per cause di forza maggiore (come ad es. incendi, frane, nevicate, inondazioni, terremoti).

3. In caso di revoca o modifica della concessione, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a ripristinare nelle condizioni iniziali il bene occupato entro il termine stabilito dal Comune. In caso di mancata ottemperanza al ripristino provvede d'ufficio e coattivamente il Comune a spese del concessionario.

4. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di forza maggiore od esigenze inderogabili dei pubblici servizi.

5. La revoca, la sospensione e la modifica della concessione danno diritto alla restituzione della quota proporzionale del canone annuale pagato anticipatamente dal concessionario, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione e in proporzione della mancata occupazione effettiva, senza interessi ed esclusa ogni altra indennità.

6. La modifica della concessione, parziale o totale, può essere chiesta dal titolare della concessione medesima per specifiche e motivate esigenze che vengono sottoposte a istruttoria da parte dell'ufficio come le nuove istanze.

ART. 17- Decadenza della concessione

1. Il concessionario decade ex lege dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora si verifichi anche uno solo dei seguenti presupposti:

- a) gravi inadempimenti o reiterate violazioni del presente Regolamento nonché delle prescrizioni previste nell'atto di concessione;
- b) mancata osservanza dell'obbligo di pagamento del canone;
- c) violazione delle norme dell'art. 18 "Obblighi del concessionario", dell'art. 19 "Spese ed oneri di manutenzione" e di quelle relative al divieto di sub-concessione;
- d) destinazione ed utilizzo dell'occupazione sostanzialmente diversi rispetto a quelli per i quali è stata rilasciata la concessione.

2. Le violazioni e inadempienze elencate nelle precedenti lettere a., b., c., d., sono accertate dai soggetti legittimati ai sensi di legge e di regolamento e contestate al concessionario.

3. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera dall'obbligo di pagamento di quello ancora dovuto.

ART. 18 - Obblighi del concessionario

1. Le occupazioni sono autorizzate senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo, da parte del concessionario, di rispondere direttamente in proprio di tutti gli eventuali danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione potessero derivare a terzi, e di tenere espressamente indenne il Comune da ogni responsabilità, pretesa, azione o ragione di risarcimento.

2. Il concessionario ha l'obbligo di osservare puntualmente tutte le disposizioni legislative e regolamentari previste per l'esercizio della occupazione del bene, in particolare per quanto concerne la legittima e corretta esecuzione e gestione delle opere da realizzare.

3. In particolare, il concessionario ha l'obbligo:

- a) di esibire, a richiesta del personale addetto agli accertamenti ed ai controlli, la concessione;
- b) di mantenere in condizioni di ordine, pulizia ed igiene l'area occupata, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti avendo cura del legittimo smaltimento degli stessi;
- c) di dare attuazione alle ordinanze del Sindaco ed alle eventuali prescrizioni delle strutture comunali competenti;
- d) di provvedere, a proprie spese e cura, al termine dell'occupazione, al ripristino della condizione del bene identica a quella in cui si trovava in origine, rimuovendo, in particolare a sua cura e spesa, le opere od impianti installati, ritenendosi il Comune espressamente autorizzato, con l'accettazione della concessione a provvedere, alla esecuzione d'ufficio a spese del concessionario in caso di inottemperanza, anche utilizzando la cauzione eventualmente prestata.
- e) di pagare il canone alle scadenze prefissate;
- f) di non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
- g) di non effettuare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica;
- h) di non effettuare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione rispettando le norme igieniche richieste dalla condizione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;
- i) di non effettuare spargimenti di materiali sui suoli, aree e spazi pubblici e privati adiacenti a quelli occupati e di predisporre i mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni agli utenti della strada;

ART. 19 - Spese ed oneri di manutenzione

1. La concessione di suoli, spazi ed aree comunali comporta, per il concessionario, la cura e l'onere di una continua manutenzione idonea ed adeguata al rispetto dell'obbligo della loro restituzione, nel termine fissato, nelle stesse condizioni in cui si trovavano al momento del rilascio della concessione.

TITOLO IV - ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

ART. 20 - Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone di concessione, come determinato dagli articoli seguenti del presente Regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati, nelle aree a verde, e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'Amministrazione.

2. Sono parimenti soggette al canone di concessione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.

3. Il canone di concessione disciplinato con il presente Regolamento ha natura giuridica di entrata patrimoniale di diritto pubblico del Comune.

Art. 21- Casi di non applicabilità del canone

1. Il canone non è applicabile per le occupazioni per le quali è riscontrato uno spiccato interesse pubblico o irrilevanza del sacrificio imposto alla collettività o mancanza di beneficio economico ritraibile dalla stessa e quindi:

- a) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dalla Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del T.U.I.R., approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
- c) occupazioni con taxi o con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
- d) occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
- e) occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, previa modifica dell'atto, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
- f) occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione delle aree pertinenziali esterne;
- g) occupazioni poste in essere per i portatori di handicap;
- h) occupazioni che, in relazione alla superficie o alla lunghezza complessivamente indicata nell'atto di concessione, sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- i) occupazioni con balconi, verande, finestre sporgenti, tende e simili fisse o retrattili;

- j) occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture di acqua potabile o di irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- k) occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati;
- l) occupazioni da chiunque realizzate per conto dell'Amministrazione comunale per la realizzazione di opere pubbliche affidate mediante gli strumenti previsti dalla normativa vigente in materia, ovvero per le occupazioni realizzate per conto dell'Amministrazione comunale per l'esecuzione di lavori su immobili di proprietà comunale, sempre che l'occupazione sia limitata al tempo ed allo spazio strettamente necessari per l'esecuzione delle opere;
- m) occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche promosse dal Comune, effettuate da soggetti cui viene formalmente conferito l'incarico per l'organizzazione operativa e per le quali il Comune sostiene, nella totalità o in parte le spese anche attraverso contributo;
- n) occupazioni che rivestono carattere di utilità pubblica comunale specificatamente riconosciuta con apposito provvedimento;

Art. 22 - Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. È obbligato al pagamento del canone, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, il titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.

2. In presenza di più contitolari del provvedimento, o nel caso di pluralità di occupanti di fatto, il canone di concessione è dovuto con vincolo di solidarietà tra gli stessi.

Art. 23 - Criteri di determinazione del canone

1. Le tariffe vengono determinate e sono applicate sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade;
- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione del suolo pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari di concessione anche in relazione alle modalità di occupazione.

2. Le tariffe possono essere aggiornate con atto della Giunta Comunale in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 24 - Classificazione delle strade, piazze ed aree pubbliche

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in 2 categorie, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.
2. Appartengono alla I categoria le strade, piazze ed aree pubbliche riportate nell'allegato "A" al presente regolamento.
3. Appartengono alla II categoria tutte le strade, piazze ed aree pubbliche non rientranti nella I categoria.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su area verde, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla categoria delle strade circostanti. In presenza di categorie diverse si fa riferimento alla categoria più elevata.
6. La classificazione predetta potrà essere aggiornata all'occorrenza, con deliberazione del Consiglio Comunale e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione stessa.

Art. 25 - Determinazione delle misure di tariffa base

1. A norma dell'art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 446/97 si stabiliscono, come segue, gli importi della tariffa base:

a) OCCUPAZIONI TEMPORANEE.

per occupazioni temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare è di: € 0,60 per la I categoria e di € 0,50 per la II categoria.

b) OCCUPAZIONI PERMANENTI.

per occupazioni permanenti di suolo, soprassuolo e sottosuolo, la misura di tariffa annua per metro quadrato o metro lineare è di: € 6,00 per la I categoria e di € 5,00 per la II categoria.

Art. 26 - Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata all'art. 25 del presente Regolamento.
2. Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nella tabella di cui a seguito per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a 1 e superiore a 10.

OCCUPAZIONI PERMANENTI - Tipologia Coefficiente

- a) Spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, chiusini - pozzetti ispezione etc. 1,00
- b) Passi carrabili 1,50
- c) Distributori di carburanti – tabacchi e simili 1,60
- d) Tavolini e occupazioni antistanti attività commerciali 3,00
- e) Parcheggi concessi in gestione a terzi 4,00
- f) Chioschi 5,00
- g) Impianti pubblicitari etc. 10,00
- h) Distributori di giornali e riviste 4,00

OCCUPAZIONI TEMPORANEE - Tipologia Coefficiente

- a) Spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico 1,00
- b) Manifestazioni culturali – politiche – sindacali – sportive e occupazioni varie senza beneficio economico 1,00
- c) Circhi - spettacoli viaggianti 1,20
- d) Cantieri – scavi 3,00
- e) Mercati e simili 5,00
- f) Occupazioni antistanti attività commerciali e occupazioni varie con beneficio economico 3,00
- g) Fiere e mostre 10,00

Art. 27 - Tariffe

1. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono determinate moltiplicando la tariffa base di cui all'art. 25 per il coefficiente di cui all'art. 26.
2. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione derivanti dall'applicazione di quanto previsto agli articoli 25 e 26 e dal comma 1 del presente articolo sono riportate nell'allegato "B" al Regolamento.

Art. 28 - Commisurazione dell'area occupata e modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione risultante dall'atto di concessione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al mezzo metro quadrato o lineare superiore ed è determinato nel modo seguente:

a) occupazioni permanenti:

$$\text{Canone} = T \times mq \text{ o } ml$$

dove T è la tariffa annua prevista per la tipologia specifica a metro quadrato (mq), o metro lineare (ml);

b) occupazioni temporanee:

$$\text{Canone} = T \times mq \text{ o } ml \times gg$$

dove T è la tariffa giornaliera prevista per la tipologia specifica a metro quadrato o metro lineare e gg sono i giorni previsti in concessione ovvero quelli di fatto occupati.

2. Le occupazioni permanenti iniziano, di norma, il primo di gennaio e scadono il 31 dicembre e sono assoggettate al canone calcolato ad anno solare nella misura prevista per le singole tipologie. Nel caso di concessioni rilasciate per la prima annualità in corso d'anno, la scadenza annuale rimane quella del 31 dicembre, ed il canone è ridotto proporzionalmente, su base giornaliera, in ragione del periodo di effettiva occupazione.

3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie a giorno secondo la tariffa di cui all'art. 27. Le frazioni di giorno sono calcolate per intero.

4. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze non è assoggettabile al canone.

In caso di occupazioni con gazebo o tendoni la superficie assoggettabile è quella risultante dalla proiezione al suolo degli stessi.

5. Le occupazioni permanenti realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate ad un canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, per la misura unitaria di tariffa pari a € 1,00 per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di € 516,00. Il suddetto canone è rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

6. Le occupazioni permanenti e temporanee soprastanti o sottostanti il suolo pubblico realizzate con cavi sono calcolate in base alla lunghezza in metri lineari. Le occupazioni permanenti e temporanee soprastanti o sottostanti il suolo pubblico realizzate con condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, sono calcolate in base alla superficie. Per le occupazioni a sviluppo progressivo, intendendosi per tali le occupazioni che vengono effettuate a tratti successivi nell'ambito della lunghezza complessiva prevista, il canone è determinato sulla base della tariffa giornaliera con la presunzione che ogni tratto occupato abbia la larghezza di un metro.

7. Per le occupazioni con impianti di distribuzione di carburante, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

8. Le occupazioni di aree in concessione per uso parcheggio per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie complessiva oggetto della concessione.

9. La superficie eccedente i 1.000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 10 per cento.

10. Per le occupazioni di aree pubbliche realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del 50 per

cento fino a 100 metri quadrati, del 25 per cento per la parte eccedente e fino a 1000 metri quadrati e del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 metri quadrati.

11. Dalla misura complessiva del canone è detratto l'importo di altri eventuali canoni previsti da altre disposizioni legislative riscossi dal Comune per la medesima concessione ed annualità ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi.

12. Resta nella facoltà del Comune per occupazioni di cui all'art. 5 superiori a metri quadrati 1000 di adottare specifiche tariffe anche mediante accordo scritto tra le parti per la riscossione del canone in deroga alle regole stabilite nel presente regolamento a condizione che il richiedente la concessione, sia per occupazioni temporanee sia permanenti, paghi all'atto del rilascio del provvedimento amministrativo il relativo canone.

ART. 29 – Canoni agevolati

1. Il canone, come determinato dall'articolo 28 del presente Regolamento, è ridotto per le occupazioni realizzate per iniziative patrocinate dal Comune, in misura pari al 50 per cento.

2. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche superiori a 10 m² con manifestazioni di partiti, associazioni politiche e organizzazioni sindacali, si applica una riduzione in misura pari al 30%.

3. Per tutti gli eventi estivi organizzati dal Comune e da associazioni e/o privati cui il Comune abbia dato il proprio benestare attraverso il Patrocinio la Giunta comunale può prevedere riduzioni del canone attraverso opportune deliberazioni di indirizzo.

4. Il Comune si riserva di concedere al Comitato Festa del Santo Patrono a titolo completamente gratuito, limitatamente alle serate del 6-7 Agosto, parte del suolo pubblico di piazza Garibaldi, via G. Carducci e Via Medaglia D'oro F. La Sala da destinare esclusivamente ad attività connesse e inerenti l'organizzazione dell'evento.

Art. 30 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone è effettuato con riferimento ad anno solare, per le occupazioni permanenti che iniziano in corso d'anno, il canone, ridotto proporzionalmente in ragione del periodo di effettiva occupazione, va corrisposto prima del rilascio dell'atto di concessione. Per le successive annualità il versamento deve essere effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato in un'unica soluzione prima del rilascio dell'atto di concessione.

3. Per le occupazioni temporanee degli operatori commerciali che iniziano in corso d'anno, il canone, ridotto proporzionalmente in ragione del periodo di effettiva occupazione, va corrisposto prima del rilascio dell'atto di concessione. Per le successive annualità il versamento deve essere effettuato in unica soluzione entro il mese di gennaio.

4. Gli operatori la cui occupazione, in caso di fiere e mercati, è individuata attraverso l'operazione di "spunta" (cd. "spuntisti"), devono effettuare il pagamento posticipato entro e non oltre il 31 luglio dell'anno in corso per il primo semestre ed entro il 31 gennaio

dell'anno successivo in riferimento alle presenze effettuate nel secondo semestre dell'anno precedente.

5. Per importi superiori a € 400,00 il pagamento del canone dovuto, sia per occupazioni permanenti che temporanee, può essere effettuato in massimo 4 rate bimestrali di eguale importo, aventi scadenza al 31/1 - 31/3 - 31/5 - 31/07, purché la prima rata venga versata all'atto del rilascio della concessione.

6. Il versamento del canone va effettuato direttamente sul conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune con arrotondamento a 50 cent di euro, per difetto se la frazione non è superiore a 49 cent di euro, o per eccesso se è superiore. Il pagamento potrà essere effettuato con altri sistemi di pagamento qualora venissero autorizzati dai Decreti Ministeriali di cui all'art. 24 commi 39 e 40 della Legge 449 del 27.12.1997. Per le occupazioni temporanee è altresì consentito il pagamento diretto in favore dell'economo comunale o di altro agente contabile incaricato dal Sindaco, a norma del regolamento di contabilità.

7. Il canone non è dovuto per importi inferiori a 2 euro.

Art. 31 - Rimborsi

1. Le domande di rimborso delle somme versate e non dovute devono essere presentate al Funzionario competente per il rilascio della concessione o autorizzazione, con apposita istanza, entro due anni dal pagamento.

2. Il Funzionario dispone il rimborso applicando sulle somme rimborsate gli interessi legali solo nel caso il versamento in eccesso sia dovuto a seguito di responsabilità dell'Amministrazione e/o degli uffici.

Art. 32 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissate nel presente Regolamento avviene di norma con il sistema dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

2. In caso di affidamento a terzi del servizio di riscossione, il procedimento di riscossione coattiva, indicato nel precedente comma 1, è svolto dal concessionario incaricato dalla gestione stessa del servizio.

3. Le spese sostenute per la procedura coattiva di recupero saranno addebitate all'utente.

Art. 33 - Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa, nella misura minima pari al canone di concessione e non superiore al doppio del canone stesso, con l'osservanza delle norme contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi. La sanzione è irrogata dal Responsabile del Servizio o dalla Polizia Municipale.

Nel caso di tardivo pagamento delle rate del canone dovuto, il trasgressore deve pagare a titolo sanzionatorio, l'ammontare del recupero del canone maggiorato come appresso, oltre agli interessi in ragione annua pari al tasso legale:

- a) per ritardato pagamento fino a 30 giorni dalla scadenza, una maggiorazione del 6 %;
- b) per ritardato pagamento fino a 60 giorni dalla scadenza, una maggiorazione del 20 %;
- c) per ritardato pagamento fino a 120 giorni dalla scadenza, una maggiorazione del 50 %.
- d) per ritardato pagamento fino a 180 giorni dalla scadenza una maggiorazione del 70%;

6. In caso di recidiva nell'occupazione di suolo pubblico in violazione delle norme di legge e del regolamento comunale, si applicano altresì le sanzioni di cui all'art. 6 della legge n.77/97.

7. Nei casi di occupazione abusiva con impianti o manufatti di carattere stabile, il canone evaso è maggiorato del 150%, oltre l'applicazione degli interessi al tasso legale.

Il recupero del canone evaso e l'applicazione della sanzione, in caso in cui sia impossibile accertare con esattezza la data di inizio dell'occupazione, vengono operate con decorrenza dall'anno solare precedente quello di accertamento dell'occupazione abusiva, salvo prova contraria da parte dell'interessato.

8. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni stabilite dal D. Lgs. 285/92 e dalle altre norme vigenti.

Art. 34 - Funzionario Responsabile

1. Nel caso di gestione in forma diretta, la Giunta Comunale designa i Funzionari a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Relativamente agli specifici tipi di occupazione i predetti sottoscrivono anche le richieste, gli avvisi, i relativi provvedimenti e dispongono i rimborsi. Fino all'adozione della deliberazione di cui sopra, le funzioni sono attribuite all'Ufficio tributi del Comune.

2. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

Art. 35 - Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo concernenti la concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal presente Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione – se ed in quanto dovuto – restano riservate alle Commissioni Tributarie Provinciali.

TITOLO V–DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 36 - Disposizioni finali e transitorie

1. L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente Regolamento avrà decorrenza successiva alla sua entrata in vigore.
2. Per l'anno solare di prima applicazione del presente Regolamento il pagamento del canone è da effettuarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del regolamento medesimo.
3. Con decorrenza successiva all'entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato ogni regolamento, regola o tecnica contabile applicata dal Comune.
4. Con l'entrata in vigore del presente regolamento tutte le autorizzazioni e le concessioni di spazi e aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data dalla quale ha effetto il presente Regolamento si intendono revocate.

Allegato "A"

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, PIAZZE ED AREE PUBBLICHE
(Art. 24 del regolamento)

STRADE, PIAZZE ED AREE PUBBLICHE DI I CATEGORIA

VIA G. CARDUCCI;
VIA MEDAGLIA D'ORO F. LA SALA
VIA GORGOLA
VIA CARLO ALBERTO
VIA TEATRO
VICO SAN VITO
PIAZZA GARIBALDI
PIAZZA S. VITO
VIA MADONNA DELLE GRAZIE
TRAVERSA S. CATERINA
VIA MADONNELLA O FONTANA NUOVA
VIA CENTRALE
VIA CIRCUMVALLAZIONE.

Appartengono alla II categoria tutte le strade, piazze ed aree pubbliche non rientranti nella I categoria.

Allegato "B"

TARIFFE
(Art. 27 del Regolamento)

OCCUPAZIONI PERMANENTI – PER OGNI MQ. o ML./ANNO

Tipologia	Coefficiente (art. 26)	Tariffa I Categoria	Tariffa II Categoria
a) Spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, chiusini - pozzetti ispezione etc.	1,0	€ 6,00	€ 5,00
b) Passi carrabili	1,5	€ 9,00	€ 7,50
c) Distributori di carburanti – tabacchi e simili	1,6	€ 9,60	€ 8,00
d) Tavolini e occupazioni antistanti attività commerciali	3	€ 18,00	€ 15,00
e) Parcheggi concessi in gestione a terzi	4	€ 24,00	€ 20,00
f) Chioschi	5	€ 30,00	€ 25,00
g) Impianti pubblicitari etc.	10	€ 60,00	€ 50,00
h) edicole e distributori di giornali e riviste	4	€ 24,00	€ 20,00

OCCUPAZIONI TEMPORANEE – PER OGNI MQ. o ML. PER OGNI GIORNO

Tipologia	Coefficiente (art. 26)	Tariffa I Categoria	Tariffa II Categoria
a) Spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico.	1,0	€ 0,60	€ 0,50
b) Manifestazioni culturali, politiche, sindacali, sportive e occupazioni varie senza beneficio economico	1,0	€ 0,60	€ 0,50
c) Circhi - spettacoli viaggianti	1,2	€ 0,72	€ 0,60
d) Cantieri – scavi	3,0	€ 1,80	€ 1,50
e) Mercati e simili	5,0	€ 3,00	€ 2,50
f) Occupazioni antistanti attività commerciali e occupazioni varie con beneficio economico	3,0	€ 1,80	€ 1,50
g) Fiere e mostre	10	€ 6,00	€ 5,00